

# Le vittime di genocidio e i dilemmi delle promesse di giustizia

*Nicoletta Policek\**

## **Riassunto**

Questo articolo propone una discussione su alcuni degli aspetti che contribuiscono a caratterizzare la definizione di vittima del genocidio, suggerendo una sorta di sgretolamento dei limiti prettamente giuridici, in favore di una definizione di vittima di genocidio che comprenda tutte le molteplici e a volte contrastanti voci di coloro che sono testimoni diretti o indiretti del "crimine di tutti i crimini". La definizione di vittima dal punto di vista delle circostanze concrete è a volte difficile, complessa e soggetta a controversie, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un numero cospicuo di vittime. È di fondamentale importanza, quindi, configurare un diritto soggettivo della vittima al risarcimento monetario, azionabile nei confronti non soltanto del reo, ma anche dello Stato; nonché al risarcimento morale, in funzione sanzionatoria. Atrocità commesse in larga scala, come avviene nel caso di genocidio, possono essere prevenute attraverso un costante e rigoroso coinvolgimento della società civile che può e deve essere coinvolta perché vittima e perché al tempo stesso capace di attuare programmi di prevenzione e di educazione alla nonviolenza.

## **Résumé**

Cet article propose une discussion sur certains aspects contribuant à définir la victime de génocide, suggérant une sorte d'effritement des limites purement légales, à la faveur d'une définition de victime de génocide qui inclut toutes les voix, à la fois multiples et contrastantes, de ceux qui ont été témoins directs ou indirects du « crime des crimes ». La définition de victime du point de vue des circonstances concrètes est, en effet, difficile, complexe et susceptible de controverses, surtout face à un nombre élevé de victimes. Il est donc d'importance primordiale de créer un droit subjectif de la victime à l'indemnisation, qui peut être demandée aussi bien au coupable qu'à l'État. Des atrocités commises à grande échelle, comme c'est le cas du génocide, peuvent être prévenues grâce à une responsabilisation constante et rigoureuse de la société civile qui peut et doit être impliquée parce qu'elle est à la fois victime et capable de mettre en place des programmes de prévention et d'éducation à la non-violence.

## **Abstract**

This paper suggests a discussion on some of the aspects which help forging a definition of victim of genocide, whilst proposing a sort of reshaping of purely legal limits, in favor of a definition that includes all the multiple and sometimes conflicting voices of those which are direct or indirect witnesses of the "crime of all crimes." The definition of victim of genocide is indeed difficult, complex and open to controversies, especially when we are dealing with a large number of casualties. Therefore, it is paramount to set up a legal framework where victims are entitled to both financial and moral compensation. Atrocities committed in large scale as in the case of genocide, can be prevented through constant and rigorous involvement of civil society which can, and should, be involved because society at large is a victim of genocide and because only civil society, as a whole, can set up and implement prevention and education programs based on notions on nonviolence.

---

\* Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Padova, da oltre vent'anni lavora e risiede in Gran Bretagna. Ha ottenuto un dottorato in Criminologia presso il Centre for Law and Society, University of Edinburgh. Attualmente è docente di Criminologia presso la School of Social Sciences, University of Lincoln, Gran Bretagna.

## 1. Premessa.

Quando nel 1944 Lemkin<sup>1</sup> ha coniato il neologismo *genocidio* ha di conseguenza aperto la possibilità a mutamenti paradigmatici nella legislazione internazionale e nelle scienze sociali. Il suo contributo ha facilitato l'evolversi di una comunità vibrante e combattiva di studiosi, distintasi per gli sforzi intrapresi nel far sì che, sotto l'egida delle Nazioni Unite, il genocidio fosse riconosciuto come crimine internazionale. Nel 1948 le Nazioni Unite approvarono e presentarono la Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Genocidio e, più di recente, è stata istituita una Corte Penale Internazionale (CPI)<sup>2</sup>. Secondo la definizione suggerita dalla Convenzione, il genocidio consiste nell'intento di annientare, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. La Corte Penale Internazionale, prendendo spunto da tale definizione, l'ha ulteriormente ampliata, prevedendo una giurisdizione più estesa e la facoltà di incriminare un individuo, a prescindere dalla carica o dallo status che ricopre<sup>3</sup>. La definizione giuridica piuttosto restrittiva del

concetto di genocidio si dimostra inadeguata per una valutazione di più ampio respiro. Il contributo da parte delle scienze sociali, ad esempio, risulta più appropriato. Secondo una prima definizione proposta dalle scienze sociali, genocidio è da considerarsi ogni atto che si risolve nell'intento di uccidere in ragione dell'appartenenza ad un gruppo, le cui caratteristiche si delineano da un punto di vista di natura politica o economica. Una seconda definizione descrive il genocidio - che in questo frangente può anche essere inteso come *democidio* - come l'uccisione intenzionale, da parte di un governo, di individui disarmati e indifesi. Entrambe le definizioni, con tutti i corollari apportati dalla comunità scientifica internazionale, possono essere sintetizzate in un'accezione più stringata, dichiaratamente non giuridica ma socio-politologica, come quella proposta da Sémelin<sup>4</sup> che parla di genocidio come di *un processo particolare della distruzione dei civili che mira allo sradicamento totale di una collettività, i criteri identificativi della quale vengono definiti da coloro stessi che s'impegnano ad annientarla*. Nell'ambito di tale definizione, uscita dall'angusto confine delle categorie giuridiche internazionali-penalistiche, va qui ricordato, con l'ausilio del contributo di Theriault<sup>5</sup>, il rischio di incorrere in una sorta di feticismo Lemkiano se si adotta un'accezione quasi letterale del neologismo genocidio. In particolare, il fondamentalismo Lemkiano offre una possibilità ed una soltanto di pensare al

---

<sup>1</sup> Lemkin R., *Axis Rule in Occupied Europe. Analysis, Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.

<sup>2</sup> La CPI è stata adottata dalla Conferenza Diplomatica dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite il 17 luglio 1998 a Roma con Legge di ratifica ed esecuzione del 12 luglio 1999, n. 232 istituita con la Conferenza diplomatica conclusasi il 17 luglio 1998; lo Statuto è entrato in vigore il 1° luglio 2002 con l'avvenuta sottoscrizione da parte del numero minimo di sessanta Stati. I Paesi che aderiscono sono attualmente 121 (aprile 2012). Altri 32 Paesi hanno firmato ma non ratificato il trattato. Tra questi ultimi vanno annoverati Israele, gli Stati Uniti e il Sudan.

<sup>3</sup> La Corte Penale Internazionale non è competente solo per i casi di genocidio, ma anche per altri crimini contro l'umanità, quali gli eccidi di Stato, le campagne di sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, la tortura, lo stupro, la schiavitù a fini sessuali, il sequestro e l'eliminazione clandestina (il fenomeno dei cosiddetti desaparecidos, ad esempio), l'apartheid.

---

<sup>4</sup> Sémelin J., *Purifier et Détruire. Usages Politiques des Massacres et Génocides*, Paris, Seuil, 2004, trad. it., *Purificare e Distruggere. Usi Politici dei Massacri e dei Genocidi*, Torino, Einaudi, 2005, p. 424.

<sup>5</sup> Theriault H. C., "Against the Grain: Critical Reflections on the State and Future of Genocide Scholarship" in *Genocide Studies and Prevention*, vol. 7, no. 1, 2012, pp.123-144.

concetto di genocidio come ad una struttura monolitica, dove le vittime del genocidio sono da annoverarsi (solo) tra coloro che hanno perso la propria vita. Nei limiti di questo significato non si considerano tra le vittime del genocidio, coloro che sono sopravvissuti al genocidio stesso, e neppure la società civile che di tali crimini è testimone. Probabilmente a causa della sua matrice – un trattato internazionale concluso in un ambito storico particolarissimo e per di più rimasto quasi privo di applicazione per decenni<sup>6</sup> – la nozione di genocidio risulta ancora relativamente evasiva. La letteratura accademica descrive il genocidio come il “crimine dei crimini”<sup>7</sup>, rendendolo sinonimo di atrocità assoluta, al punto tale che a nessun massacro può essere negato, in principio, l’appellativo di genocidio. Rifiutare tale riconoscimento sembrerebbe minimizzare le sofferenze di una popolazione, d’altro canto, l’inflazionistico impiego di tale terminologia può dare adito a fraintendimenti e ambiguità, così come la

---

<sup>6</sup> La prima (e controversa) applicazione di norme direttamente ispirate alla Convenzione del 1948 si ebbe con il caso Eichmann, nel 1961 durante il processo celebrato in forza della legge n. 5710-1950 adottata da Israele per la punizione dei nazisti e dei loro collaboratori, istitutiva del reato di crimine contro il popolo ebraico. Il primo processo internazionale per genocidio è stato quello che ha visto la condanna del sindaco ruandese Jean-Paul Akayesu nel 1998, cinquanta anni dopo l’adozione della Convenzione. Vedi Schabas W., “National Courts Finally Begin to Prosecute the ‘Crime of Crimes’”, *Journal of International Criminal Justice*, 2003, pp. 39-63.

<sup>7</sup> L’espressione è usata dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda in *Prosecutor v. Kambanda, Judgment and Sentence, ICTR-97-23-S*, 4 settembre 1998, par. 16, ma è già presente in *Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96.4.T, Sentence*, 2 October 1998. La formula costituisce anche il sottotitolo di quello che è probabilmente il più importante contributo di diritto internazionale alla materia: Schabas W., *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

definizione di vittima non risulta immune dal pericolo di generalizzazione, da una sorta di omologazione dell’identità della vittima. L’anonima desumanizzazione delle vittime, su cui vertono i programmi di sterminio, testimonia come le uccisioni di massa non siano il *locus* dove le storie individuali delle vittime sono ascoltate e ricordate, ma molto spesso queste storie si trasformano in quello che è definito un problema dello stato, una sorta di spazio per minoranze di quarto livello, come le ha denominate Said<sup>8</sup>.

Questo articolo, parte di un più ampio progetto che vuole dar voce alle vittime del genocidio, narrando le storie che restano non dette e quasi impronunciabili, le storie di coloro che Levi<sup>9</sup> ha chiamato *i sommersi*, propone una discussione su alcuni degli aspetti che contribuiscono a caratterizzare la definizione di vittima del genocidio. In questo modo, la conclusione suggerita da questo lavoro si indirizza verso una sorta di sgretolamento dei limiti prettamente giuridici, per un ampliamento di questi limiti in favore di una definizione di vittima di genocidio che comprenda tutte le molteplici e a volte contrastanti voci di coloro che sono testimoni diretti o indiretti del “crimine di tutti i crimini”.

## 2. Le vittime di genocidio.

L’accusa di genocidio si presta quindi a strumentalizzazioni e i diversi e spesso contrastanti modi di interpretare l’accusa di genocidio si manifestano in svariate situazioni: per giustificare come umanitari interventi armati

---

<sup>8</sup> Said E. W., Hitchens C., *Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question*, New York and London, Verso, 2001.

<sup>9</sup> Levi P., *I Sommersi e i Salvati*, Einaudi, Torino 1986.

motivati da altre meno nobili ragioni<sup>10</sup> o per coprire retroattivamente politiche repressive, sfruttando il credito politico e morale che deriva dall'essere vittime di violenze atroci, delegittimando nella forma più radicale gli avversari<sup>11</sup>. Assodato che della terminologia connessa al genocidio si tende a fare un uso politico sempre più spinto, in simbiosi con quanto avviene più in generale con la terminologia dei diritti umani<sup>12</sup>, diventa tanto più importante precisare quale sia l'effettiva definizione di vittima a cui fare riferimento. Il contesto teorico, che sovente viene considerato il punto di partenza per una discussione che vuole proporre una lettura del concetto di vittima, è quello suggerito da Christie<sup>13</sup> con la sua *vittima ideale*, le cui caratteristiche includono l'essere deboli ed indifesi e l'essere estranei ad ogni tipo di responsabilità oggettiva. Questo modello di vittima in *bone fide* tuttavia appare incompleto in quanto si limita all'esperienza del singolo individuo. Il concetto di vittima è indubbiamente un concetto estremamente malleabile e l'appellativo di vittima evoca sempre una sorta di solidarietà collettiva mentre a livello personale è quasi catartica la presa di coscienza individuale

---

<sup>10</sup> È il caso dell'intervento NATO in Kosovo nel 1999, motivato politicamente invocando la necessità di fermare un presunto genocidio in atto da parte della Serbia contro la popolazione albanese. Vedi Mandel M., *How America Gets Away with Murder. Illegal Wars, Collateral Damages and Crimes against Humanity*, London, Pluto Press, 2004, trad. it. *Come l'America la fa franca con la giustizia internazionale*, Torino, EGA, 2005, in particolare il capitolo V.

<sup>11</sup> Si potrebbe citare il caso del Ruanda post-genocidio: Reyntjens F., "Rwanda, Ten Years On. From Genocide to Dictatorship", in *African Affairs*, 2004, pp. 177-210.

<sup>12</sup> Vedi, tra gli altri, Ignatieff M., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, con interventi di Veca, S. e Zolo D., Milano, Feltrinelli, 2003.

<sup>13</sup> Christie N., "The ideal victim", in Fattah E. (edited by), *From Crime Policy to Victim Policy*, Basingstoke, Macmillan, 1986, pp. 17-30.

dello status di vittima. La parola vittima, tuttavia, evoca una condizione, che di per sé, non è di facile individuazione, soprattutto perché sono diversi gli ambiti e le discipline di riferimento, così rispecchiando molte delle sfumature rilevate nella definizione di genocidio. Se si evidenziano le condizioni che facilitano la condizione della vittima, ad esempio, si predilige una connotazione di tipo sociologico. Per decenni, la vittima non è stata definita a livello internazionale, se non forse con criteri eminentemente sociologici, e mai strettamente legali. Anche se venivano proclamati i diritti delle vittime ad essere risarciti e a poter far valere le proprie ragioni in giudizio, tali dichiarazioni non erano mai accompagnate da una puntuale descrizione della qualità di vittima. Si veda a questo proposito la risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, A/RES/40/34 che sancisce inequivocabilmente come a livello internazionale devono considerarsi come vittime *le persone che, individualmente o collettivamente, hanno sofferto un pregiudizio, ivi incluse lesioni fisiche o psichiche, sofferenze emotive, perdite economiche o limitazioni rilevanti dei loro diritti fondamentali, a causa di azioni o omissioni in violazione del diritto penale di uno Stato membro, fra cui anche le leggi che vietano l'abuso di potere*. Nonostante, successivamente vi siano stati alcuni sviluppi che hanno chiarito aspetti di tale definizione, essa rimane comunque decisiva nel riconoscimento a livello internazionale delle esperienze di coloro che hanno sofferto a causa di condotte criminali.

Se invece si esaminano le reazioni o i comportamenti della vittima, oppure si guarda alla richiesta da parte della vittima di punizione

nell'ambito di schemi di retribuzione, si predilige al contrario, una connotazione psicologica all'interno della quale collocare la nozione di vittima. Se invece si sottolineano provvedimenti che mirano ad assicurare e a soddisfare bisogni di sicurezza, il riferimento è a postulati di tipo politico<sup>14</sup>. Per quanto riguarda la definizione di vittima di genocidio e la punizione di coloro che sono colpevoli di genocidio, secondo il diritto internazionale, riferimenti alla vittima sono contenuti negli atti costitutivi dei tribunali penali internazionali: quelli per l'ex Jugoslavia – di cui tratteremo più sotto - e per il Ruanda, nonché nello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI). Da una comparazione tra i documenti internazionali in materia deriva una non coincidenza di tale nozione di vittima. Con riferimento alle corti penali internazionali, va precisato che quelli per la ex Jugoslavia e per il Ruanda si rifanno a una definizione “minima” della vittima<sup>15</sup>, mentre nello Statuto della CPI (e soprattutto negli atti integrativi costituiti dalle Rules e dalle Regulations) compare la vittima quale soggetto processuale, con aspettative che devono essere soddisfatte, specie in relazione alle riparazioni, per cui si prevede un fondo di garanzia, con previsione di tutela in senso ampio<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Per una comprensiva discussione sulle divergenti definizioni di vittima si veda ad esempio: Hall M., *Victims and Policy Making. A Comparative Perspective*, Abingdon e New York, Willan Publishing, 2010.

<sup>15</sup> *A person against whom a crime over which the tribunal has jurisdiction has allegedly been committed.*

<sup>16</sup> In base alla Dichiarazione (artt. 1 e 2) *victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws prescribing*

Prima del 1998, cioè prima dello Statuto della CPI, la vittima poteva ricevere un riconoscimento in quanto tale soltanto in atti internazionali non vincolanti, come ad esempio nella risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, A/RES/40/34<sup>17</sup>. Tale risoluzione si riferisce alla vittima secondo il sistema penale di uno Stato e non si occupa dunque delle vittime dei crimini di rilevanza internazionale. Del resto, pochi sistemi statali contemplavano a quel tempo tale categoria particolare di reati. È soltanto dal 2005 che l'Assemblea Generale si occupa delle vittime dei crimini di rilevanza internazionale nella risoluzione A/RES/60/147 del 16 dicembre 2005<sup>18</sup>, nella quale si fa riferimento alla questione della loro partecipazione alle procedure giudiziarie, dal punto di vista del loro diritto a chiedere e ottenere una riparazione. Va inoltre evidenziato che sul piano normativo, la vittima di crimini di rilevanza internazionale è presa in considerazione dagli Statuti e Regolamenti di procedura e prova dei due Tribunali penali internazionali *ad hoc*, quello per la ex Jugoslavia e quello per il Ruanda, soltanto ai fini di una protezione particolare nella sua qualità di testimone nei processi davanti a tali Tribunali<sup>19</sup>.

---

*criminal abuse of power e the term victims also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim in distress or to prevent victimization.*

<sup>17</sup> Si veda UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

<sup>18</sup> Si veda Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

<sup>19</sup> In entrambi i Tribunali è stato creato un servizio specifico di assistenza alle vittime e ai testimoni separatamente indicati, sebbene poi le vittime, soprattutto quelle più vulnerabili, possono beneficiare di questa assistenza solo se arrivano a L'Aia o ad Arusha come testimoni.

Pur non essendo vincolanti in sé, le risoluzioni delle Nazioni Unite hanno il compito molto importante di diffusione di certi valori fondamentali. È questa la funzione che hanno certamente svolto le due Risoluzioni delle Nazioni Unite, l'una nel fornire la definizione di vittima di reati in generale, e l'altra, prevedendo il diritto della vittima alla riparazione, gettando in questo modo le fondamenta per la creazione di un sistema senza precedenti. Si è quindi assistito al riconoscimento, nello Statuto di Roma, di uno status di partecipante alle procedure davanti alla CPI relative alla responsabilità per i crimini contemplati dallo Statuto, proprio in quanto entità interessata all'accertamento della verità e strumento importante di tale accertamento. La vittima si è così vista riconoscere lo status di parte processuale nelle procedure davanti alla Corte relative alle riparazioni in caso di condanna dell'accusato. È utile a questo proposito approfondire l'analisi del lavoro svolto dalla Corte Penale Internazionale.

### **3. Le promesse di giustizia per le vittime di genocidio.**

#### **a) La Corte Penale Internazionale**

Durante i lavori preparatori dello Statuto della CPI, a Ginevra, New York e Roma i delegati degli Stati si sono trovati, come per qualsiasi aspetto disciplinato dallo Statuto, a dover conciliare l'approccio di *common law* con quello di *civil law*. Hanno dovuto anche mediare con altri sistemi, come quelli islamici<sup>20</sup> ad esempio, che non sempre accolgono l'uno o l'altro approccio, ma che presentano proprie peculiarità di volta in volta rivendicate nel corso di negoziati

internazionali. Tuttavia, il confronto sui vari sistemi giuridici ha reso quasi inevitabile un approccio che può sintetizzarsi in una sorta di mediazione. Infatti, se per molti altri aspetti dell'attività della Corte, ci si è avvicinati di più al sistema di *common law*, e quindi nelle regole di procedura il processo accusatorio ha avuto una posizione centrale, per quanto riguarda la posizione della vittima nei processi penali, è risultato vincente l'approccio di *civil law* che riconosce un certo ruolo alle vittime. In questo modo, i Paesi ispirati a questo sistema hanno potuto sostenere le istanze delle ONGs impegnate ad offrire uno spazio processuale alle vittime. Nell'approccio di *common law*, alle vittime in genere viene al massimo riconosciuto il diritto ad essere informate su alcune fasi della procedura, assicurando così alle vittime più vulnerabili una protezione.

Se invece di ottenere protezione per le vittime, l'obiettivo è quello di ottenere una riparazione al danno subito, in alcuni sistemi le vittime hanno il diritto ad intentare contro il condannato una causa in sede civile a conclusione di un procedimento penale. A questo approccio si sono ispirati gli Statuti dei due Tribunali *ad hoc*, quello della Jugoslavia e del Ruanda, che hanno previsto la possibilità per la vittima di chiedere una riparazione davanti a una giurisdizione statale a chi sia stato condannato con sentenza del tribunale internazionale. La condanna a livello internazionale può quindi costituire soltanto il fondamento per una domanda di riparazione davanti a una giurisdizione nazionale.

In sintesi, i sistemi di *civil law* appaiono più generosi nei confronti delle vittime di reati. Essi,

---

<sup>20</sup> Si veda ad esempio Dalacoura K., *Islam, Liberalism*

infatti, riconoscono alle vittime uno spazio nei processi penali come parti civili che reclamano un indennizzo per i danni subiti. A questo fine, sono riconosciuti alle vittime alcuni diritti di partecipazione al procedimento penale, tra cui a volte anche quello di interrogare i testimoni e quello di presentare proprie osservazioni a proposito della pena da infliggere<sup>21</sup>. A questo modello si è soprattutto ispirato lo Statuto di Roma.

Alcuni ritengono che la partecipazione della vittima al processo comporti uno squilibrio a favore dell'accusa e a danno della difesa, altri, invece considerano del tutto conciliabile tale partecipazione con i diritti della difesa, sostenendo che *fair trial* significa rispetto non solo dei diritti del sospettato e dell'imputato ma anche dei diritti delle vittime. C'è chi concepisce l'obbligo alla riparazione non solo e non tanto a carico dell'individuo autore del crimine, ma piuttosto dello Stato implicato nei crimini, sostenendo che crimini come quelli di competenza della CPI siano soprattutto risultato di comportamenti commissivi o omissivi di organi statali. Tale approccio trova giustificazione nel fatto che, mentre uno Stato è sempre in grado, con maggiori o minori risorse, di farsi carico di un risarcimento a vantaggio delle vittime – soprattutto nel caso di genocidio – gli individui raramente possono, con i beni di cui dispongono, essere chiamati ad una riparazione materiale delle lesioni e dei danni provocati da crimini commessi in modo sistematico e su larga scala. È ciò che ha

portato alla istituzione, nell'ambito del CPI, del *Trust Fund* per le vittime.

Spesso la maggioranza dei crimini riportati dalle vittime durante i processi per genocidio o pulizia etnica<sup>22</sup> sono avvenuti durante un conflitto armato o durante periodi in cui le istituzioni politiche e sociali non sono particolarmente stabili. Per questa ragione risulta, arduo ai fini di un procedimento di carattere penale, identificare chi siano state in pratica le vittime, chi siano state le persone uccise, ferite o perseguitate. Il secondo ordine di motivi per cui è difficile identificare le vittime, risulta essere strettamente concettuale, connesso alla natura stessa dei crimini internazionali e, in un certo qual modo, alla loro *raison d'être*. Si pensi alla persecuzione degli ebrei e di altre minoranze durante il secondo conflitto mondiale; si pensi, ancora alla pulizia etnica nell'ex Jugoslavia o al genocidio in Ruanda. Questi crimini, commessi su larga scala da attori che hanno agito in concerto fra di loro e con l'assistenza della leadership politica e militare, coinvolgono per loro stessa natura centinaia, migliaia, talvolta milioni di persone. Ha senso, in tali circostanze, parlare di *vittima* solo per le persone ferite o che comunque hanno subito un danno diretto? Appare piuttosto evidente come la *ratio* stessa dell'esistenza di tribunali internazionali risieda esattamente nella circostanza che le vittime sono innumerevoli e che l'impatto dei crimini in questione si estende al di

---

*and Human Rights*, London, I.B. Tauris, 1998.

<sup>21</sup> Alcuni sistemi arrivano a riconoscere il diritto di intervento nel processo penale anche ad organizzazioni che rappresentano le vittime.

---

<sup>22</sup> Su alcune problematiche poste dai procedimenti penali internazionali al Tribunale Penale per la ex Jugoslavia in ragione della scala dei crimini e della necessità di cooperazione da parte delle comunità locali, si veda, ad esempio, Gaynor F., Harmon M., "Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools: Three Difficulties Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings", in *JICJ*, 2004, p. 403 ss.

lità del concetto tradizionale di vittima nei procedimenti penali internazionali. Questo è possibile, quando si tratta di vittime di genocidio. In altre parole, se si tratta di genocidio, una interpretazione certamente plausibile è che le vittime di questi crimini siano costituite dall'umanità nella sua interezza.

Senza affrontare tutti i corollari di questa definizione, di cui abbiamo brevemente discusso nel paragrafo introduttivo, risulta evidente che essa pone un problema assai complesso all'interprete, sia esso il giudice, il procuratore o l'avvocato, nell'identificare chi potrà essere considerato vittima con diritto ad una partecipazione giudiziale. Forse, ancora di più il problema si pone al legislatore che intenda istituire una giurisdizione internazionale con il fine, fra gli altri, di dare una voce alle vittime. Se, in altre parole, vittima del genocidio e dei crimini internazionali in genere è l'umanità nel suo complesso, come è possibile permettere un'effettiva e realistica gestione della partecipazione di questa – invero assai ampia – categoria, allo svolgimento del processo penale internazionale? In realtà, la soluzione a questo dilemma risiede nella consapevolezza che il termine umanità non descrive la vittima o il bene giuridico protetto, bensì l'offesa contro un comune senso di umanità che tutti gli esseri umani condividono o dovrebbero condividere. Come appare chiaro dalle riflessioni qui brevemente tratteggiate, una delle questioni principali affrontata nell'occasione della partecipazione giudiziale delle vittime, appare essere quella della definizione stessa di vittima nel contesto dei crimini internazionali. Questa, in realtà, sembrerebbe rappresentare un nodo talmente

fondamentale da essere di impedimento ad una qualsiasi risoluzione della questione più ampia sulla partecipazione giudiziale. Come si può, in altre parole, discutere di partecipazione giudiziale delle vittime nei processi penali internazionali se prima non si è concordi nel definire chi possa essere considerata una vittima a tale fine?

I primi processi penali internazionali per crimini di guerra e contro l'umanità sono stati quelli, celeberrimi, di Norimberga e Tokio<sup>23</sup>. In quei procedimenti, che ora appaiono assai lontani dalla nostra sensibilità contemporanea sul giusto processo e sui diritti degli imputati, le vittime non avevano alcuno status particolare. In altre parole, le vittime non avevano nessuna possibilità di costituirsi parte civile. Non esisteva nessuna regolamentazione del diritto a compensazione o risarcimento danni, e non era previsto alcun organo specifico che si occupasse della protezione dei loro interessi<sup>24</sup>. Il problema era stato risolto omettendo totalmente la questione della partecipazione. Considerata la situazione da un altro punto di vista, si può ritenere che il soddisfacimento degli interessi delle vittime doveva essere identificato nella circostanza stessa che, per la prima volta nella storia, si celebrava un processo internazionale per crimini così seri.

Nonostante l'esperienza dei processi di Norimberga e Tokio e l'espressa volontà nel 1948 di creare una Corte Penale Internazionale, ci sono

---

<sup>23</sup> Sul processo di Norimberga, la bibliografia è vastissima. Recentemente, si veda Mettraux G. (edited by), *Perspectives on the Nuremberg Trial*, Oxford, Oxford University Press, 2008, che raccoglie testi e riflessioni degli ultimi sessant'anni in riferimento a quegli avvenimenti. In merito al processo di Tokio, le riflessioni più penetranti sono forse quelle del giudice Röling B. in Cassese A. (edited by), *The Tokyo Trial and Beyond: Reflections of a Peacemaker*, Cambridge, Polity Press, 1993.

poi voluti i drammatici eventi nei Balcani agli inizi degli anni Novanta, perché le Nazioni Unite prendessero l'iniziativa di reagire a crimini di questo tipo, istituendo il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, seguito da quello per il genocidio del 1994 in Ruanda e da alcuni tribunali misti<sup>25</sup>. Questi Tribunali *ad hoc* applicano il diritto internazionale generale come codificato dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e da altri strumenti pattizi, strumenti che peraltro non contengono alcun diritto esplicito all'indennizzo delle vittime o alla loro partecipazione a procedimenti penali per infrazione gravi del diritto umanitario<sup>26</sup>. In quanto vittime, questi individui non vedono riconosciuti il proprio diritto di partecipare attivamente al procedimento penale – se non tramite i propri racconti, filtrati attraverso la difficile esperienza dell'esame e del controesame giudiziale – rischiando di rimanere meramente soggetti passivi dell'intera procedura.

b) Il ruolo delle vittime nel Tribunale Penale per la ex Jugoslavia

---

<sup>24</sup> Zappalà S., *Human Rights in International Criminal Proceedings*, Oxford, 2003, p. 25.

<sup>25</sup> Essendo la letteratura sui due Tribunali *ad hoc* assai estesa, mi limito a citare solo alcuni importanti contributi della dottrina utili per una ricostruzione della loro procedura e dei problemi analizzati in questo contributo. Dixon, R., *Developing International Rules of Evidence for the Yugoslav and Rwanda Tribunals*, in TL&CP, 1997, p. 81; Dixon R., *et al.* (edited by), *Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence*, London, Sweet & Maxwell, 2002; Calvetti G., Scovazzi, T., *Dal Tribunale per la ex Jugoslavia alla Corte penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 2004; Calvetti G., Scovazzi T., *Il Tribunale per la ex Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Milano, Giuffrè, 2007.

<sup>26</sup> Sullo sviluppo del concetto, si veda Walley L., «Victimes et témoins de crimes internationaux: du droit à une protection au droit à la parole», in *IRRC*, 2002, p. 51 ss.

L'unica menzione della vittima nello Statuto del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia è contenuta all'articolo 22, il quale prevede la protezione delle vittime e dei testimoni prima, durante e dopo il dibattimento. A tale fine, il Regolamento di procedura e di prova, una sorta di codice di procedura penale del Tribunale ha specificato misure quali le udienze a porte chiuse, l'uso di pseudonimi per indicare i testimoni e persino, in casi limite, il trasferimento di determinati individui in Stati terzi sotto nuova identità. In ogni caso, è ovviamente fatto salvo il diritto dell'imputato e dei suoi difensori di conoscere l'identità di tutti i testimoni a carico. Inoltre, il Tribunale ha sancito il proprio diritto a procedere per il reato di oltraggio alla corte qualora, fra l'altro, l'identità di un testimone protetto fosse stata resa pubblica dolosamente.

Il ruolo delle vittime è, dunque, piuttosto limitato, anche se ciò non significa che i sentimenti e, in certi casi, la forza delle vittime nel ripercorrere determinati eventi non siano evidenti e non abbiano un impatto sul procedimento. In altri casi, vi è stata addirittura un'interessante confusione di ruoli, se così si può dire, fra *vittima* e *attore* del crimine, ciò che evidentemente può accadere anche nei sistemi di diritto interno, ma succede forse più spesso in tempo di guerra. Si tratta, ad esempio, di circostanze in cui, colui che ha commesso determinati crimini è stato forzato, dagli eventi o da persone, a comportarsi in un certo modo e, soggettivamente, ha ritenuto di non avere alcuna scelta. Al Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, questa tipologia di condotta è esemplificata da uno dei primi procedimenti,

quello di Drazen Erdemović<sup>27</sup>. Questi, che sono solamente alcuni episodi fra i numerosissimi avvenuti durante i procedimenti conclusi negli ultimi anni, mostrano come, da un lato, le vittime (in senso ampio) abbiano un ruolo ben definito e piuttosto limitato nel procedimento penale di fronte al Tribunale<sup>28</sup>. Dall'altro lato, però, avvenimenti di questo tipo mostrano che i giudici sono stati in qualche modo capaci di elaborare forme flessibili di partecipazione e interazione della vittima con gli altri attori del processo e, in particolare, del dibattimento. Si è tentato, in altre parole, di superare la rigidità del sistema che considera le vittime essenzialmente solo come testimoni. È necessario a questo proposito, citare l'ufficio per le vittime e i testimoni (Victims and Witnesses Section, o VWS), che si occupa in modo indipendente di tutti i testimoni chiamati per deporre di fronte al Tribunale, del loro benessere prima e durante la testimonianza, nonché del loro rientro a casa. Inoltre, il Tribunale ha creato un programma di relazioni esterne (Outreach) che si occupa, fra l'altro, di far conoscere meglio l'attività del Tribunale stesso nella regione della ex Jugoslavia<sup>29</sup>. Se è vero che non solo chi ha subito direttamente traumi e lesioni è da considerarsi una vittima, vi è dunque la consapevolezza che un coinvolgimento maggiore delle vittime, intese come le popolazioni colpite dai crimini massicci commessi durante i

---

<sup>27</sup> ICTY, Sentencing Hearing, 29 November 1996, n. IT-96-22, Prosecutor v Erdemović, in <http://www.unhcr.org/refworld/docid/402765a27.html> parr. 340-341. Sul caso, si vedano le acute osservazioni di Scovazzi T., "Into the maelstrom of violence: il caso Erdemović", in Calvetti G., Scovazzi, T., *Il Tribunale per la ex Jugoslavia*, op. cit., p. 189.

<sup>28</sup> ICTY, *Manual on Developed Practices*, Torino, UNICRI Publisher, 2009.

conflitti degli anni Novanta nei Balcani, è un passo necessario per compiere il mandato di pace e riconciliazione nell'area interessata<sup>30</sup>. Quanto al Regolamento di procedura e di prova, va ricordato che il combinato disposto delle Regole 98ter e 105 sancisce che, qualora una Camera di primo grado emetta una sentenza di condanna e concluda che vi sia stata appropriazione indebita da parte del condannato connessa ai crimini per cui è stata accertata la responsabilità penale, essa può ordinare la restituzione alle vittime, sulla base di una procedura assai dettagliata<sup>31</sup>.

#### c) Tentativi ibridi di promesse di giustizia penale

Per tornare alla partecipazione giudiziale, in altre parole alle promesse di giustizia, appare evidente da quanto detto fino ad ora che la giustizia internazionale manca di una vera e propria costituzione di parte civile, istituto tipico di alcuni Paesi di tradizione europea continentale. A tale proposito è utile menzionare alcuni tentativi di promesse di giustizia, meno noti, ma tuttavia assai interessanti, una giustizia che spesso viene

---

<sup>29</sup> Supporting the Transition Process: Lessons Learned and Best Practices in Knowledge Transfer. Final Report, OSCE-ODIHR, 2009.

<sup>30</sup> Tolbert D., "The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: Unforeseen Successes and Foreseeable Shortcomings", in *FletFWA*, 2002, p. 13 e ss.

<sup>31</sup> Si dovrebbe menzionare, la previsione normativa della Regola 106 del Regolamento di procedura e di prova del Tribunale, la quale prevede che sulla base della legislazione nazionale rilevante, *una vittima [...] può esercitare un'azione in un tribunale nazionale o in un'altra istituzione competente, [si pensi, ad esempio a possibile commissioni di riconciliazione o difensori civili], al fine di ottenere un risarcimento. Ai fini dell'azione sopra menzionata, la sentenza del Tribunale sarà finale e vincolante per ciò che attiene alla responsabilità del condannato in merito a quel danno. Si veda anche Manual on International Criminal Defence. ADC-ICTY Developed Practices*, UNICRI, 2011.

definita giustizia penale internazionale mista o ibrida. Con tali accezioni, si fa solitamente riferimento a istituzioni quali, ad esempio, la Corte Speciale per la Sierra Leone e le Camere Straordinarie nelle Corti della Cambogia. Queste istituzioni, pur molto differenti fra loro, hanno in comune la caratteristica di essere dei tribunali costituiti sotto l'egida o per il determinante impulso delle Nazioni Unite, prevedendo al tempo stesso una partecipazione mista di giudici e altro personale nazionale, come indicato dallo Stato in cui essi operano, e internazionale, assunto dalle Nazioni Unite).

La Corte Speciale della Sierra Leone funziona in modo simile al Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, ma si contraddistingue per la maggiore cura riservata ai rapporti con le comunità colpite dai crimini e dalla guerra civile in quel Paese fin dalla propria istituzione. Al contrario, le Camere Straordinarie nelle Corti della Cambogia, che operano all'interno del sistema giudiziario cambogiano, a sua volta fortemente influenzato dalla tradizione francese, esplicitamente permettono la partecipazione giudiziale delle vittime, anche se in maniera limitata. Di fronte a questa istituzione penale, vittime sono considerate tutte le persone che abbiano avuto un danno o una lesione fisica o psicologica come diretta conseguenza del crimine. In ogni caso, le vittime partecipano al procedimento, secondo le regole di procedura, al fine di ottenere riparazioni collettive e morali.

Considerata la scala dei crimini commessi sotto il regime dei Khmer Rossi in Cambogia, non è nemmeno ipotizzabile pensare che ciascuna vittima – o presunta tale – possa essere legittimata a far valere in giudizio il proprio danno diretto e

conseguentemente tentare di ottenere soddisfazione monetaria personale. Nonostante questa differenza essenziale rispetto al sistema comune di “costituzione di parte civile”, la scelta da parte della Corte è l'unica realisticamente praticabile nel contesto dei crimini in questione.

Di fronte all'impetuoso sviluppo della responsabilità penale individuale a partire dal 1945 nelle sue molteplici forme, la condizione della vittima come portatrice di diritti propri esercitabili durante un procedimento giurisdizionale non ha avuto, in un primo tempo, la dovuta attenzione. Negli ultimi anni, in particolare a partire dalla creazione di numerosi tribunali *ad hoc* e misti istituiti per processare individui sospettati di aver commesso gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, la vittima è stata sempre meno considerata solo come testimone e sempre di più come soggetto potenzialmente attivo della procedura. Specifici procedimenti per dare sì una reale voce alle vittime, ma al tempo stesso mantenere il processo penale internazionale all'interno del suo ruolo di procedimento giurisdizionale per la valutazione della colpevolezza di un imputato, vanno valutati molto attentamente.

#### d) Verso una definizione di vittima di genocidio

Tre distinti ordini di problemi emergono nel tentativo di espandere la definizione di vittima, questioni che qui di seguito vanno brevemente elencate. Innanzi tutto vi è un problema relativo alla proporzionalità della risposta legislativa, intesa come giustizia penale, in relazione alla gravità del crimine commesso. C'è da chiedersi se la giustizia penale sia in grado di sviluppare

linguaggi e meccanismi tali da offrire una risposta soddisfacente agli orrori del genocidio, per quanto riguarda l'esperienza delle vittime. Di questo avviso è Jaspers<sup>32</sup> che considera una soluzione piuttosto limitante quella di utilizzare la legislazione penale esistente quando, ad esempio, si confrontano gli orrori inspiegabili della Shoah, tanto da sottolineare come l'utilizzo della legge nei casi di crimini come il genocidio sia da considerarsi un errore<sup>33</sup>. Dello stesso parere è anche Arendt<sup>34</sup>, quando sostiene che l'esecuzione di Eichmann era necessaria ma totalmente inadeguata come punizione in relazione al crimine commesso e alle esperienze delle vittime. In questo senso, esiste una profonda e tangibile incongruità tra le risposte che il linguaggio giuridico può offrire quando si tratti di "crimine dei crimini". Questa sorta di sfasamento, tra l'enormità delle sofferenze subite dalle vittime di genocidio e il ristretto e non soddisfacente ambito delle risposte offerte dalla giustizia penale, ha fatto in modo che un ulteriore problema emergesse. Qui ci si trova di fronte al concetto di incompatibilità della giustizia. In altre parole, c'è da chiedersi se la giustizia penale sia in grado contemporaneamente di insegnare la storia, così come la testimoniano le vittime, e al tempo stesso di fare giustizia, di offrire cioè un adeguato

riconoscimento e risarcimento. In fine, il terzo punto da considerare, riguarda la legittimazione delle esperienze delle vittime e quanto le storie prodotte dai tribunali penali internazionali siano ampiamente intese a dare autorità alle istituzioni accusatorie o agli Stati. Un esempio tra i tanti: si considerino le vicende che hanno interessato l'ex Jugoslavia.

La Corte internazionale di giustizia – non un Tribunale penale, quindi, ma la massima istanza giudiziaria internazionale creata in seno alle Nazioni Unite per decidere sulle controversie tra Stati – ha affermato all'inizio del 2007 che la Serbia, durante il sanguinoso conflitto in Bosnia-Erzegovina (1991-1995), non avrebbe commesso genocidio, nonostante la violazione della norma della Convenzione del 1948 che obbliga gli Stati a prevenire e punire tale reato (art. I)<sup>35</sup>. Questa decisione è stata accolta con sentimenti opposti nei due Paesi coinvolti: in Bosnia, come una suprema ingiustizia inflitta al popolo martire dei bosniaco-musulmani; a Belgrado (ma paradossalmente anche a Banja Luka e Pale) come il riconoscimento – per quanto parziale – della innocenza del popolo serbo rispetto a un'accusa infamante<sup>36</sup>. L'accusa di genocidio, presentata nel 1993 e mantenuta quindi in piedi per ben quattordici anni dallo Stato bosniaco, doveva servire, se si interpreta l'intenzione dei politici di

---

<sup>32</sup> Jaspers K., *Die Schuldfrage*, Schneider, Heidelberg 1946; Artemis, Zürich 1946; Piper, München 1965; ripubbl. In *Lebensfragen...* (1963), HuS65; trad. it., *La colpa della Germania*, a cura di De Rosa, R., ESI, Napoli 1947 e *La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania*, a cura di Pinotti, A., prefazione di Galimberti, U., Cortina, Milano 1996.

<sup>33</sup> Vedi anche Koskeniemi M., "Between Impunity and Show Trials", *Max Planck UNYB*, 6:1-36, 2002.

<sup>34</sup> Arendt H., *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, Harmondsworth, Penguin, 1994; Arendt H., *La banalità del male. Eichmann a*

---

*Gerusalemme*, traduzione di Bernardini, P., Milano, Feltrinelli, 2003.

<sup>35</sup> Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 26 February 2007 (<http://www.icj-cij.org/doc- ket/files/91/13685.pdf>).

<sup>36</sup> Vedi il dossier tratto dalla stampa bosniaca e serba predisposto dall'Osservatorio sui Balcani di Rovereto all'indirizzo

<http://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Srebrenica-15-anni-dopo/Genocidio-Srebrenica-sentenza-dell-Aja-febbraio-2007> (ultimo accesso: giugno 2012).

Sarajevo, a rimettere in discussione la ripartizione dello Stato in due entità – la Federazione croato-musulmana e la Repubblica Srpska – una divisione decisa a Dayton e a Parigi nel 1995<sup>37</sup>, ma ritenuta in sostanziale continuità con un piano segnato a sua volta dal peccato originale del genocidio, e dunque moralmente screditata<sup>38</sup>.

#### 4. La società civile come vittima del genocidio.

Le promesse di giustizia per le vittime di genocidio, sopra evidenziate nel lavoro dei tribunali penali internazionali, sottolineano come il concetto di vittima resti ancorato ad una omologazione, dove differenze di genere, ad esempio, non vengono tenute in considerazione. Si pensi all'uso estensivo dello stupro di donne di ogni età, come strumento di distruzione di intere fasce di popolazione<sup>39</sup>; o ancora all'esperienza dei bambini e degli adolescenti, degli anziani e di coloro che sono diversamente abili, si pensi anche agli uomini che sempre più spesso sono vittime di stupro e di violenze fisiche e psicologiche. Il trauma della violenza subita si traduce per i sopravvissuti non solo nell'esigenza di vedere

riconosciuti e tutelati, attraverso una risposta legislativa, i diritti umani violati, ma anche nella necessità di poter usufruire di programmi di supporto, a livello locale e nazionale, come ad esempio gruppi di auto-aiuto, l'esistenza dei quali è chiaramente subordinata al riconoscimento dello *status* di vittima di violenza.

La definizione di vittima dal punto di vista delle circostanze concrete è a volte difficile, complessa e soggetta a controversie, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un numero cospicuo di vittime. Atrocità commesse, come avviene nel caso di genocidio, possono essere prevenute attraverso un costante e rigoroso coinvolgimento della società civile. È importante quindi evidenziare come, attraverso programmi di educazione e di informazione, le vittime di genocidio non sono soltanto le donne, gli uomini e i bambini che in prima persona hanno vissuto il trauma della violenza fisica e psicologica, ma la società civile, gli *spettatori* di cui parla Cohen<sup>40</sup>. È necessario utilizzare pertanto un approccio olistico nell'ampliare la definizione di vittima del genocidio, così da poter ottenere molteplici risultati positivi. Innanzi tutto, una giustizia penale che sia in grado di trasformarsi in giustizia globale, così come descritta da Kuraswa<sup>41</sup> - non certo una sorta di giustizia universale che, seppur seducente, appare lontana dalla *realpolitik*; ma una giustizia che tenga in considerazione come l'orizzonte morale dei nostri tempi deve imperativamente essere rivolto verso la prevenzione del genocidio. La società civile è

---

<sup>37</sup> Akhavan P., "The Yugoslav Tribunal at Crossroads: The Dayton Peace Agreement and Beyond", *Human Rights Quarterly*, vol.18, No.1, 1996.

<sup>38</sup> Sulle reazioni in Bosnia alla sentenza della Corte internazionale di giustizia, vedi Moratti M., "Srebrenica: diritto e disinformazione", sul sito dell'Osservatorio sui Balcani.

<http://www.osservatoriobalcani.org/article/article-view/6870/1/42>.

Altri casi recenti hanno dato adito a forme analoghe di strumentalizzazione: per esempio il rapido succedersi, nel 2006, della lieve condanna (due anni di reclusione), seguita dall'immediato rilascio, del bosniaco Naser Orić (caso IT-03-68, sentenza del 30 giugno 2006) e la condanna a 27 anni di reclusione, ma con il proscioglimento dall'accusa di genocidio, del serbo Momčilo Krajišnik, membro di spicco della dirigenza serbo-bosniaca (caso IT-00-39, sentenza di primo grado del 27 settembre 2006).

---

<sup>39</sup> Policek N., "Editorial. The Occurrence of Rape. Trauma of Rape", *Saraswati Project Newsletter*, Edinburgh, August 2011, pp.1-3.

<sup>40</sup> Cohen S., *State of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering*, Cambridge, Polity Press, 2001.

sempre e comunque una vittima del genocidio almeno per due distinte ragioni. Una di carattere pratico e l'altra più di natura strategica. Dal punto di vista quasi letterale del termine, così come ne è stato discusso in queste pagine, la società civile è vittima, e come tale dovrebbe essere in una posizione di veder tale *status* riconosciuto, ogni qualvolta che l'esistenza di intere fasce di popolazioni, per presunte ragioni etniche, religiose, culturali e razziali viene minacciata. La possibilità che la società civile si identifichi come parte lesa, nei procedimenti a carico di coloro che di genocidio sono colpevoli, comporta il riconoscimento formale che la società intera ha di fatto subito le lesioni psicologiche e fisiche che caratterizzano atti classificati come genocidio. I danni economici, che sono effetti collaterali del genocidio, quantificati in programmi di mediazione, di ricostruzione, di educazione e di prevenzione sono a carico di tutta la collettività. Esiste anche il danno economico che la società, come testimone e vittima delle atrocità del genocidio, subisce: l'annientamento di gruppi che costituiscono la forza lavoro di una nazione, ad esempio, o ancora le spese materiali della ricostruzione. Da un punto di vista strategico, è solo quando alla società civile viene riconosciuto lo *status* di vittima, che risorse umane ed economiche vengono utilizzate ai fini della prevenzione. Prevenire il genocidio è possibile se ne vengono chiaramente identificati i prerequisiti<sup>42</sup>: l'educazione alla pace e alla

nonviolenza non sono quindi da considerarsi semplicemente argomenti marginali di un *curriculum* scolastico, ma pilastri portanti di ogni nazione fondata su principi di legalità. La responsabilità della società civile, una volta acquisita la consapevolezza che la collettività intera è vittima di atti di genocidio, è proprio quella di assicurarsi che attraverso i mass media, gli organi di governo e le istituzioni locali, programmi di prevenzione possano essere attuati. Riassumendo i temi trattati in questo scritto, quello di vittima di genocidio è un concetto che può e deve essere affrontato da diverse prospettive. La riflessione sulle modalità secondo le quali offrire protezione alla vittima si sviluppa fondamentalmente lungo diverse direttrici. Ci si interroga, anzitutto, sulle modalità secondo le quali offrire assistenza alla vittima, tanto nell'immediato quanto nella fase così detta della vittimizzazione secondaria. È, questa, una problematica non esclusivamente interna alle scienze psicologiche ma che riguarda anche il mondo del diritto, nelle modalità di amministrazione del processo. Per quanto riguarda le vittime di genocidio è di fondamentale importanza, configurare un diritto soggettivo della vittima al risarcimento monetario, azionabile nei confronti non soltanto del reo, ma anche dello Stato; nonché al risarcimento morale, in funzione sanzionatoria. Ci si deve poi interrogare sulla disciplina giuridica indirizzata a valorizzare il ruolo processuale della vittima e dei suoi poteri nell'ambito del processo. Ciò si fa in adempimento del precetto che pretende il rispetto della dignità della persona, tramite e nell'amministrazione della giustizia, anche perché non avvenga ciò che, purtroppo talvolta e non di

---

<sup>41</sup> Kurasawa F., *The Work of Global Justice*, New York, Cambridge University Press, 2007.

<sup>42</sup> Si veda per una discussione più approfondita sui prerequisiti così che un atto di violenza contro un particolare gruppo può essere definito genocidio, Stanton, G. H., *The Eight Stages of Genocide*, Washington, Genocide Watch, 1998.

rado, si verifica, ovvero che il processo diventi il luogo di nuove offese per chi è già vittima di altro fatto. Si tratta di un precetto stabilito, in tutti gli strumenti internazionali che dal secondo dopoguerra sono stati adottati a tutela dei diritti fondamentali della persona. Infine, sempre mantenendo come punto di riferimento per le promesse di giustizia per le vittime di genocidio, l'intera società civile può e deve essere coinvolta, perché vittima e perché al tempo stesso capace di attuare programmi di prevenzione, così che il crimine dei crimini rimanga solo una testimonianza di un lontano passato.

#### Bibliografia.

- Akhavan, P., "The Yugoslav Tribunal at Crossroads: The Dayton Peace Agreement and Beyond", *Human Rights Quarterly*, vol.18, No.1, 1996.
- Arendt H., *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, Harmondsworth, Penguin, 1994, Arendt H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, traduzione di Bernardini P., Milano, Feltrinelli, 2003.
- Bengu C. H., *La responsabilité pénale des groupements de personnes*, Genève, 1941.
- Brienen M. E. I., Hoegen E. H., *Victims of crime in 22 European Criminal Justice Systems*, The Netherlands, 2000.
- Calvetti G., Scovazzi T., *Dal Tribunale per la ex Jugoslavia alla Corte penale internazionale*, Milano, Giuffrè, 2004.
- Calvetti G., Scovazzi T., *Il Tribunale per la ex Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Cassese A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- Chalk F., Jonassohn K., *The History and Sociology of Genocide: Analysis and Case Studies*, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1990.
- Charny I. W. (edited by), *Encyclopedia of genocide*, 2 voll., Santa Barbara, California, ABC-CLIO, 1999.
- Christie N., "The ideal victim", in Fattah E. (edited by), *From Crime Policy to Victim Policy*, Basingstoke, Macmillan, 1986, pp. 17-30.
- Cohen S., *State of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering*, Cambridge, Polity Press, 2001.
- Dadrian V. N., "The structural-functional components of genocide: a victimological approach to the Armenian case", in Drapkin I., Viano E. (edited by), *Victimology*, Lexington, Massachusetts, 1974, pp. 123-135.
- Dalacoura K., *Islam, Liberalism and Human Rights*, London, I.B. Tauris, 1998.
- Dixon R., "Developing International Rules of Evidence for the Yugoslav and Rwanda Tribunals", in *Transnat'l L. & Contemp. Probs*, 1997.
- Dixon R. et al. (edited by), *Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence*, London, Sweet & Maxwell, 2002.
- Fein H., *Accounting for Genocide: National Responses and Jewish Victimization during the Holocaust*, New York, Free Press, 1979.
- Fein H., *Genocide: a Sociological Perspective*, Newbury Park, California, Sage, 1993.
- Gaynor F., Harmon M., "Prosecuting Massive Crimes with Primitive Tools: Three Difficulties Encountered by Prosecutors in International Criminal Proceedings", in *JICJ*, 2004, p. 403 ss.
- Graven J., « Les crimes contre l'humanité », in *Recueil des cours de l'Académie de Droit International de la Haye*, LXXVI, 1950, pp. 433 ss.
- Hall M., *Victims and Policy Making. A Comparative Perspective*, Abingdon e New York, Willan Publishing, 2010.
- Heidenrich J. G., "How to Prevent Genocide: a Guide for Policymakers, Scholars, and the Concerned Citizen", Westport, Connecticut, Praeger, 2001.
- Horowitz I. L., *Taking Lives: Genocide and State Power*, New Brunswick, N. J., Transaction Publishers, 1997.
- Ignatieff M., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano, Feltrinelli, 2003.
- Jaspers K., 1979 [1946], *Die Schuldfrage*, München, Piper; trad. it. *La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania*, Milano, Cortina, 1996.
- Jongman A. J., *Contemporary Genocides: Causes, Cases, Consequences*, Leiden, PLOOM-University of Leiden, 1996.
- Katz S. T., *The Holocaust in Historical Context*, vol. I, The holocaust and mass death

- before the modern age, New York, Oxford University Press, 1994.
- Koskeniemi M., “ Between Impunity and Show Trials”, *Max Planck UNYB*, 6:1-36, 2002.
  - Kuper L., *Genocide: its Political Use in the Twentieth Century*, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1981.
  - Kuper L., *The Prevention of Genocide*, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1985.
  - Kurasawa F., *The Work of Global Justice*, New York, Cambridge University Press, 2007.
  - Lemkin R., *Axis Rule in Occupied Europe. Analysis, Proposals for Redress*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944.
  - Levi P., *I Sommersi e i Salvati*, Einaudi, Torino 1986.
  - Mandel M., *How America Gets Away with Murder. Illegal Wars, Collateral Damages and Crimes against Humanity*, London, Pluto Press, 2004, trad. it. *Come l’America la fa franca con la giustizia internazionale*, Torino, EGA, 2005.
  - Mettraux G. (edited by), *Perspectives on the Nuremberg Trial*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
  - Nava M., *Vittime. Storie di Guerra sul Fronte della Pace*, Roma, Fazi Editore, 2005.
  - Nuvolone P., *La punizione dei crimini di guerra*, Roma, Edizioni della Bussola, 1954.
  - Papatthanassiou P. S., *L’extradition en matière politique*, Paris, Sirey, 1954.
  - Policek N., “Editorial. The Occurrence of Rape. Trauma of Rape”, *Edinburgh, Saraswati Project Newsletter*, August 2011, pp.1-3.
  - Reyntjens F., “Rwanda, Ten Years On. From Genocide to Dictatorship”, in *African Affairs*, 2004, pp. 177-210.
  - Robinson N., *The Genocide Convention. A Commentary*, New York, Institute of Jewish Affairs, 1960.
  - Röling B. in Cassese A. (edited by), *The Tokyo Trial and Beyond: Reflections of a Peacemonger*, Cambridge, Polity Press, 1993.
  - Ronzitti N., “Genocidio”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 573-588.
  - Said E. W., Hitchens C., *Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question*, New York and London, Verso, 2001.
  - Schabas W., *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
  - Schabas W., “National Courts Finally Begin to Prosecute the ‘Crime of Crimes’”, *Journal of International Criminal Justice*, 2003, pp. 39-63.
  - Sémelin J., *Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides*, Paris, Seuil, 2004, trad. it., *Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi*, Torino, Einaudi, 2005.
  - Stanton G. H., *The Eight Stages of Genocide*, Washington, Genocide Watch, 1998.
  - Staub E., *The Roots of Evil. The psychological and cultural origins of genocide and other forms of group violence*, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
  - Theriault H. C. “Against the Grain: Critical Reflections on the State and Future of Genocide Scholarship” in *Genocide Studies and Prevention*, vol. 7, no. 1, 2012, pp.123-144.
  - Tolbert D., “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: Unforeseen Successes and Foreseeable Shortcomings”, in *FletFWA*, 2002, p. 13 e ss..
  - Totten S., Parsons W. S., Charny I. W. (edited by), *Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views*, New York and London, Garland, 1997.
  - Walley L., « Victimes et témoins de crimes internationaux: du droit à une protection au droit à la parole », in *IRRC*, 2002, p. 51 ss.
  - Zappalà S., *Human Rights in International Criminal Proceedings*, Oxford, 2003.